

VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY

ART. 1

Costituzione

1. Con Rep. 97.488 del Notaio Maria Luisa Semi del 15/12/1995 è stata costituita in Venezia su iniziativa dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dell'Università IUAV di Venezia, della Provincia di Venezia, della Duke University (Durham, North Carolina), della Ludwig-Maximilians-Universität München (Germania), della Universitat Autònoma de Barcelona (Spagna) e della Fondazione di Venezia una Associazione di diritto privato senza scopo di lucro denominata Venice International University (d'ora in avanti VIU). L'Associazione è regolata dalle norme del presente statuto e dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

ART. 2

Scopo e strumenti

1. Lo scopo della VIU è la produzione di sapere, in particolare nell'ambito delle sfide globali, in un modo innovativo, transnazionale e interdisciplinare.

Per promuovere i suoi scopi, la VIU gestisce un campus internazionale di istruzione superiore e di ricerca.

2. VIU persegue tale scopo attraverso lo sviluppo, l'organizzazione e il coordinamento di attività di programmi accademici congiunti di formazione (prima formazione universitaria, formazione post-laurea, *lifelong learning e capacity building*) e di ricerca scientifica, presso la sua sede e comunque, nel suo ambito, nelle sedi e nelle forme più opportune.

3. Le attività e gli scopi dell'Associazione seguono i principi delle Pari Opportunità, del rispetto per ogni individuo, della Diversità e dell'Inclusione.

4. I compiti di assistenza per la soluzione dei problemi connessi al conseguimento dello scopo, in particolare la fornitura dei servizi funzionali alle attività di cui al comma 2, potranno essere dalla VIU richiesti a società di cui al libro quinto, titolo V e VI del codice civile, partecipate o meno dalla VIU medesima, le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa.

5. L'associazione potrà inoltre svolgere attività commerciali propedeutiche e/o collegate alle attività istituzionali, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

ART. 3

Sede

VIU è insediata nella Città di Venezia e ospitata dalla Città Metropolitana di Venezia sull'Isola di San Servolo, in virtù del prestigio internazionale dell'Associazione nonché dell'importante ruolo che svolge nella formazione universitaria.

VIU avrà sede nei locali, spazi ed edifici esistenti sull'Isola di San Servolo appartenenti alla *Città Metropolitana di Venezia* e da questa assegnati all'Associazione con atti formali.

ART. 4

Durata, organi

L'Associazione avrà la durata di ulteriori 30 anni prorogabili con scadenza il 31/12/2055.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente (se nominato);
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Consiglio Accademico;
- f) il Decano del Consiglio Accademico;

- g) il Collegio dei Revisori o Revisore Unico;
- h) il Segretario Generale (se nominato);

ART. 5

Nuovi Membri

1. All'associazione possono aderire Università, Istituzioni di ricerca e di insegnamento superiore, Istituzioni pubbliche e private che si siano distinte per meriti accademici, scientifici e culturali. Questi Enti devono essere riconosciuti da e registrati presso il Ministero competente nel loro Paese d'origine.
2. I Membri, condividendo i fini dell'Associazione di cui all'art. 2 comma 1 del presente Statuto, accettano il presente statuto in ogni sua parte e si impegnano a versare le quote associative determinate dall'Assemblea.
3. L'ammissione di nuovi membri dovrà essere deliberata dall'Assemblea con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi Associati.
4. E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione e ogni limitazione ad essa connessa.

ART. 6

Finanze e Patrimonio

1. Fanno parte del patrimonio associativo, con vincolo di destinazione al perseguimento degli scopi dell'Associazione:
 - a) gli eventuali avanzi di gestione;
 - b) i conferimenti stabiliti per ciascuno degli enti fondatori;
 - c) le quote associative determinate dall'Assemblea;
 - d) i fondi di riserva di qualsiasi specie;
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - b) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;
 - c) sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
 - d) i conferimenti e le quote associative di cui alle precedenti lettere b), c), del n. 1 del presente articolo;
 - e) eventuali proventi derivanti dalle attività poste in essere in adempimento e perseguimento di quanto previsto dall'art. 2 del presente statuto.
3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.
4. Un Membro che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
5. Al funzionamento delle proprie attività la VIU potrà comunque provvedere attraverso convenzioni con privati e/o con enti e istituzioni pubbliche. Analoghe convenzioni, per il finanziamento delle attività ad essa delegate, potranno essere stipulate dalle società di servizi previste dall'Art. 2 comma quarto; a queste convenzioni la VIU potrà aderire.

ART. 7

Quote associative

1. Le quote di cui all'art. 6 al punto 1. c), d) vengono stabilite dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei voti espressi.
2. Esse possono essere di entità diversa per i singoli Membri o categorie di Membri.
3. Le quote associative sono dovute per tutto l'anno solare in corso.

ART. 8

Esercizi associativi

Gli esercizi associativi iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 9

L'Assemblea

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e ne costituisce ed assicura il carattere democratico. Riunisce tutti i Membri (che devono avere eguali diritti e doveri, fra cui quello essenziale di votare in assemblea) e si occupa delle decisioni fondamentali per l'indirizzo ed il funzionamento dell'Associazione.
2. All'Assemblea dell'Associazione partecipa un rappresentante per ciascun membro.
3. L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione, che potrà essere scelto all'interno o al di fuori dei propri Membri. Il Presidente rimane in carica quattro anni.
4. Il Vice Presidente, con funzioni vicarie, è eletto dall'Assemblea, scelto fra i membri dell'Assemblea. Se nominato, il Vice Presidente rimane in carica quattro anni.
5. L'Assemblea deve essere convocata entro il 31 maggio di ogni anno per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente.
6. L'Assemblea deve inoltre essere convocata per il rinnovo degli organi alla loro naturale scadenza e di eventuali cariche cessate. L'Assemblea deve altresì essere convocata entro 20 giorni quando il Presidente lo ritenga necessario, quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea si riunisce di norma a Venezia. La convocazione dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea tramite un avviso che deve contenere le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno; la convocazione potrà essere inviata per posta elettronica o con ogni mezzo, cartaceo o digitale, idoneo ad informare i membri, e che dia certezza della ricezione. L'invio può prevedere anche la possibilità di deliberare in seconda convocazione in data diversa.
8. E' validamente costituita l'Assemblea, anche in mancanza delle formalità di convocazione, quando siano presenti tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e i Revisori; tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
9. Per la validità delle deliberazioni assembleari è richiesta, in prima convocazione, la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei partecipanti. L'Assemblea è valida anche se tenuta tramite teleconferenza, videoconferenza o qualsiasi altro mezzo a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
10. Le deliberazioni assembleari sono adottate, ove non sia prescritta una diversa maggioranza, con la maggioranza semplice dei voti dei partecipanti. Nel caso di modifiche statutarie l'Assemblea delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei Membri. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera con la maggioranza di almeno tre quarti dei Membri.
11. La partecipazione dei membri all'Assemblea è gratuita.
12. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto (ciascun socio potrà farsi rappresentare all'Assemblea da altra persona mediante delega scritta che sarà conservata agli atti dell'associazione); è precluso il cumulo di deleghe e pertanto ogni rappresentante o procuratore potrà essere portatore di una sola delega.
13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero dal Vice Presidente dell'Associazione o da persona designata dall'Assemblea.
14. La riunione assembleare deve essere fatta constare da apposito processo verbale redatto da un Segretario scelto tra i presenti. Le convocazioni, i verbali, le delibere, i bilanci e gli eventuali rendiconti verranno trasmessi ai rappresentanti degli associati.

15. La funzione di Segretario può essere svolta, laddove necessario, da un notaio.

16. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

17. L'Assemblea delibera:

- a) sui Bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo ai medesimi;
- b) sull'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) sull'elezione del Presidente dell'Associazione;
- d) sull'elezione del Vice Presidente dell'Associazione, se nominato;
- e) sull'elezione dei membri del Consiglio Accademico;
- f) sull'elezione del Decano dell'Associazione;
- g) sulla nomina dei Revisori o del Revisore Unico, di cui all'art. 15.
- h) sull'entità delle quote associative;
- i) sulle direttive di natura generale dell'Associazione;
- j) su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- k) sulle modifiche allo statuto;
- l) sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 10

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da redigersi a cura del Consiglio direttivo e da sottoporre al voto dell'Assemblea e, una volta approvati, dovranno essere trasmessi all'Ufficio Persone Giuridiche della Prefettura di Venezia.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione, investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa, che dovranno essere esercitati secondo le direttive indicate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle questioni concernenti l'attività dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi, secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso, ad eccezione delle materie di esclusiva competenza del Decano e del Consiglio Accademico, come previsto dai successivi articoli 13 e 14.

Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario.

2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente (se nominato), dal Decano dell'Associazione e da cinque a venticinque consiglieri nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni, aventi scadenza comune in data coincidente con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente all'anno di scadenza.

3. Nel caso di un aumento del numero dei consiglieri o subentro di nuovi componenti a quelli già nominati e per i quali non sia spirato il termine, i consiglieri di nuova nomina rimarranno in carica sino al termine del mandato dei consiglieri eletti in precedenza.

Se per qualsiasi motivo la maggioranza dei consiglieri viene a mancare, l'intero consiglio si riterrà decaduto e dovrà essere convocata un'assemblea entro 20 gg per rieleggerlo.

4. Dovrà esserci la massima parità di genere possibile nella composizione del Consiglio Direttivo. Al momento di nominare un/a nuovo/a consigliere, l'Assemblea dovrà prendere in considerazione la composizione attuale del Consiglio e selezionare preferibilmente una persona appartenente al genere meno rappresentato.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, se nominato. In caso di assenza o impedimento di entrambi, è presieduto dal consigliere più anziano di nomina o, in subordine, di età.

6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i Revisori o il Revisore Unico previsti dall'art. 15 dello Statuto, senza diritto di voto.

7. Il Consiglio Direttivo predispone entro il giorno 31 del mese di dicembre il bilancio preventivo.

8. Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio d'Esercizio consuntivo, con la relazione accompagnatoria, entro il 30 aprile. Ne consegna una copia al Collegio dei Revisori o Revisore Unico, e provvede a depositarla presso la sede associativa.

Periodicamente procede alla verifica della permanenza dei requisiti di ammissione di ogni associato, eventualmente assumendo i provvedimenti del caso. Delibera sull'adesione e partecipazione, strumentali al perseguimento degli scopi associativi, dell'Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private, nominandone i rappresentanti.

9. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice computata sui presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente una volta al semestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno tre componenti. In questo ultimo caso è convocato dal Presidente entro 20 giorni.

10. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate almeno 20 giorni prima della data fissata tramite un avviso che deve contenere le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno, per posta elettronica o con ogni mezzo, cartaceo o digitale, ad informare i Consiglieri e che dia prova dell'avvenuto ricevimento.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente tenute se è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri.

11. Nel caso di particolari motivi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato per posta elettronica almeno due giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide anche se tenute tramite teleconferenza, videoconferenza o qualsiasi altro mezzo a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

12. Sono validamente tenute le riunioni del Consiglio Direttivo che, pur in assenza di formale convocazione, vedano la partecipazione di tutti i Consiglieri.

Per ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito processo verbale. Le convocazioni, i verbali, le delibere, i bilanci e gli eventuali rendiconti verranno trasmessi ai rappresentanti degli associati.

13. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, al Vice Presidente, al Decano o a un consigliere propri poteri con capacità di spesa entro un tetto prestabilito.

14. In particolare al Decano potranno essere attribuiti, con limiti di spesa e temporali, i seguenti poteri:

- Sovrintendere e coordinare tutti i settori dell'Associazione e determinare regole per il funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- Gestire le iniziative assunte dall'Associazione e coordinandone le attività;
- Stabilire, con l'ausilio della struttura operativa dell'Associazione, modalità e regolamenti finanziari connessi all'esecuzione delle attribuzioni delegate;
- Approvare e sottoscrivere contratti in genere, anche d'appalto, ivi inclusi quelli aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori e l'esecuzione di servizi;
- Acquistare beni mobili, nonché acquistare servizi per le necessità dell'associazione;
- Richiedere aperture e chiusure di rapporti bancari e finanziari; gestire gli stessi nell'ambito degli indirizzi di investimento definiti dal Consiglio Direttivo, ivi incluso il potere: i) di effettuare versamenti e prelievi sui conti correnti, anche mediante assegni bancari e circolari, all'ordine di chiunque, a valere sulle disponibilità liquide e sulle concessioni di credito accordate; ii) di perfezionare aperture di credito e contratti di appalto di anticipazione bancarie e contratti bancari in genere;
- Esigere e riscuotere, anche mediante girata, a qualunque titolo, somme, crediti, mandati di pagamento, depositi cauzionali, rilasciando quietanza;

- Svolgere attività di progettazione ed attività connesse ai servizi prestati dall'Associazione;
- Sottoscrivere e risolvere contratti con tutti i prestatori di lavoro dell'Associazione, determinando gli eventuali trattamenti economici per l'ammontare non predeterminato da contratti e da accordi collettivi, nonché perfezionare transazioni e conciliazioni con i prestatori di lavoro;
- Nominare Procuratori speciali, anche *ad negotia*, nell'ambito dei poteri e limiti attribuiti al Decano medesimo, fissandone rispettivamente i poteri, attribuzioni e compensi;
- Conferire deleghe e specifici poteri di rappresentanza dell'Associazione per singoli atti o categorie di atti ai Dirigenti, ai dipendenti della Società ed anche a terzi;
- Affidare consulenze e incarichi a professionisti;
- Rappresentare la Società innanzi all'autorità giudiziaria in qualunque grado e specie di giurisdizione, anche nominando avvocati, procuratori alle liti e periti, in Italia ed all'estero, revocandoli e sostituendoli.

Rimangono impregiudicati, per il Consiglio Direttivo, l'esercizio concorrente dei poteri attribuiti, la revoca in un qualsiasi momento e l'eventuale riattribuzione dei medesimi.

15. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare al proprio interno uno o più sottogruppi di per determinati scopi e con determinate modalità e durate, decise di volta in volta dal Consiglio stesso e da esso regolamentate.

ART. 12

Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, salvo quella propria del Decano, del Vice Presidente o di altro Consigliere per i poteri ai medesimi attribuiti. Egli può delegarla, in forma scritta, assieme agli altri suoi poteri previsti dal presente statuto o attribuitigli dal Consiglio Direttivo, al Vicepresidente, al Decano o a un componente del Consiglio Direttivo (in mancanza di questo, a un componente dell'Assemblea).

2. In mancanza del Presidente o quando questi sia impedito nello svolgimento delle proprie funzioni queste vengono esercitate dal Vicepresidente (se nominato).

3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

I) guida l'Associazione, la presiede e indice e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

II) supervisiona sugli indirizzi strategici dell'Associazione e sui piani ad essi connessi. Vigila sull'andamento degli affari associativi verificando la corretta attuazione degli indirizzi e dei deliberati degli organi collegiali;

III) cura, per conto dell'Associazione, i rapporti economici – politici – istituzionali a carattere nazionale ed internazionale nonché il perfezionamento dei relativi eventuali conseguenti accordi;

IV) coltiva e sviluppa le relazioni con e fra i Membri dell'Associazione e con tutti gli altri partners, ivi incluse i vertici politici, economici, culturali e religiosi della Città di Venezia;

V) monitora e, ove possibile, rafforza il numero dei Soci dell'Associazione;

VI) porta a conoscenza degli organi di governo qualsiasi questione riguardante le strategie dell'Associazione;

VII) rappresenta la missione e l'identità dell'Associazione in pubblico ed è responsabile in ultimo della soddisfazione degli studenti, del corpo docente, degli amministratori e dei Membri dell'Associazione.

ART. 13

Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da un membro per ogni Università o istituto Universitario o altro membro dell'associazione, eletto dall'Assemblea per un periodo di quattro anni, su proposta delle Università o Istituti Universitari o degli altri membri dell'Associazione. Almeno i due terzi dei membri del Consiglio Accademico devono essere professori universitari; i restanti membri potranno essere eletti tra personalità di riconosciuta professionalità ed esperienza nelle materie di competenza

del Consiglio Accademico.

Dovrà esserci la massima parità di genere possibile nella composizione del Consiglio Accademico. Al momento di proporre un/a nuovo/a rappresentante, ogni Socio dovrà prendere in considerazione la composizione attuale del Consiglio e selezionare preferibilmente una persona appartenente al genere meno rappresentato.

2. Tra i compiti del Consiglio Accademico vi sono:

- a) l'organizzazione e la promozione dell'attività didattica e scientifica, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo per gli aspetti relativi all'uso degli spazi comuni e dei servizi di supporto;
- b) l'espressione di un gradimento vincolante sui docenti designati dalle singole università;
- c) il parere sulla costituzione dei centri o dei programmi di ricerca e insegnamento post-laurea (di cui all'art. 18).

3. Il Consiglio Accademico è convocato dal Decano ed è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

ART. 14

Il Decano

L'Assemblea elegge, anche al di fuori dei propri membri, un Decano. Il Decano dovrà essere un professore universitario. Il Decano rimane in carica quattro anni.

Oltre ai poteri attribuitigli dal Consiglio Direttivo, al Decano spettano il coordinamento e la progettazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dall'associazione, la presidenza del Consiglio Accademico stesso e tutte le attività connesse all'esecuzione delle sue deliberazioni.

Al Decano spetta la supervisione dell'attività di comunicazione istituzionale dell'Associazione e dei rapporti con i media, in accordo con il Presidente.

ART. 15

Collegio dei Revisori o Revisore Unico

L'Assemblea degli Associati ha facoltà di assegnare l'esercizio delle funzioni di controllo a un Revisore Unico o a un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Spettano al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico tutte le competenze previste dalla legge in generale o del codice civile in particolare.

E' sua competenza controllare la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili e la loro conformità alla normativa vigente.

Il Revisore Unico o, in alternativa, Il Presidente del Collegio dei revisori, i membri effettivi e i supplenti, sono eletti dall'Assemblea.

Il Revisore Unico o, in alternativa, Il collegio dei Revisori durano in carica per 4 anni.

Il Revisore Unico o i Revisori possono essere riconfermati, ma non più di una volta.

Il Revisore Unico o i Revisori devono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle assemblee.

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Revisore che, senza motivi di oggettivo impedimento, non partecipa durante un esercizio associativo a due riunioni consecutive del Collegio ovvero a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o a tre Assemblee, decade dall'ufficio.

Le verifiche del Revisore Unico o del Collegio ed i relativi rilievi devono constare da apposita verbalizzazione.

Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori predispongono entro il 15 maggio la propria relazione al bilancio consuntivo, depositandone copia presso la sede dell'Associazione.

ART. 16

Segretario Generale

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Segretario Generale. Qualora nominato, egli rimane in carica per quattro anni.

Il Segretario Generale può essere nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo ovvero tra persone estranee a esso. In caso di nomina di un Consigliere a Segretario Generale sussiste l'incompatibilità tra le due cariche e l'obbligo di surroga del Consigliere.

Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Associazione e il personale.

Egli cura il disbrigo degli affari ordinari, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito demandatogli dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Decano, dal Consiglio Direttivo ovvero da un componente del Consiglio Direttivo delegato ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto; da costoro riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il Segretario Generale partecipa, in qualità di osservatore e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle Assemblee e, se invitato, alle riunioni degli altri organi dell'Associazione. Istruisce gli atti per il Consiglio Direttivo ed esegue le sue delibere.

Egli ha poteri di rappresentanza per l'esecuzione di tali delibere.

Al Segretario Generale può essere delegato dal Consiglio Direttivo il compimento di particolari atti; in relazione a tali atti egli ha potere di rappresentanza.

ART. 17

Diritti e doveri degli Associati

1. Gli Associati potranno godere in uso esclusivo sull'isola di San Servolo di uffici e di una piccola aula per seminari, potranno utilizzare individualmente gli altri spazi comuni secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le Università e gli istituti Universitari, di ricerca e di insegnamento associati si impegnano a svolgere presso la VIU un programma di studio aperto sia ai propri studenti sia a quelli delle altre Università partecipanti, secondo modalità da approvarsi dal Consiglio Accademico. Le spese per la partecipazione degli studenti sono a carico delle singole Università come pure i compensi degli insegnanti dei corsi da esse organizzati.

ART. 18

Centri e Programmi di formazione post-laurea e di ricerca

1. La VIU potrà promuovere nel proprio ambito centri e programmi di formazione post-laurea e di ricerca. La creazione di tali centri e programmi è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Accademico che esprime un parere sulla validità scientifico-accademica dell'iniziativa.

ART. 19

Lingua ufficiale dell'Associazione

1. La lingua ufficiale dell'Associazione è l'inglese. Essa è adottata da tutti gli organi nelle sedute e nella documentazione ufficiale, salvo che per gli atti per i quali la legge preveda la lingua italiana. In questo caso verrà fatta una traduzione in inglese.

2. Le lezioni impartite alla VIU vengono tenute in lingua inglese. Sono ammesse eccezioni solo nel caso di lezioni di lingue e letterature diverse dall'inglese e della presenza in una data classe di studenti tutti appartenenti ad una sola madre lingua, diversa dall'inglese.

ART. 20

Decadenza, diritto di recesso, cessazione

1. Previa contestazione scritta, l'Assemblea può dichiarare la decadenza degli Associati allorché vengano meno i requisiti di ammissione o per protratta inadempienza agli obblighi di versamento delle quote associative o agli altri obblighi derivanti dal presente statuto.

L'associato può presentare le proprie argomentazioni a difesa entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione trascorsi i quali l'Assemblea, nella prima riunione utile, può decidere sulla permanenza o decadenza dell'associato.

2. Ciascun associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente con un preavviso di almeno 12 mesi.

3. L'Associato, che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione, deve corrispondere comunque la quota associativa annuale per tutto l'anno solare in corso e per l'esercizio successivo.

ART. 21

Estinzione, scioglimento e liquidazione

1. L'Associazione si estingue di diritto qualora per due anni consecutivi non svolga attività.
2. Qualora l'Assemblea deliberasse lo scioglimento dell'Associazione potrà, se necessario, nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.
3. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio andrà obbligatoriamente conferito ad altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22

Clausola Transitoria

Le modifiche al presente Statuto esplicano effetti con la decorrenza prevista dalla legge.
La durata degli organi sociali attualmente in carica rimane invariata sino alla scadenza naturale del mandato, che termina con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2024.